

- 2) Se il legislatore nazionale, sulla base della sopraindicata normativa, possa imporre, per le macellazioni cui si procede su richiesta dei proprietari fuori del normale orario, un supplemento percentuale sui contributi riscossi per le ispezioni sugli animali al macello nel normale orario di macellazione, qualora ciò corrisponda agli effettivi costi aggiuntivi, o se tali costi debbano essere inclusi nell'importo forfettario (maggiorato) del contributo per tutti i soggetti passivi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l'11 luglio 2007 — Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheld

(Causa C-318/07)

(2007/C 247/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hein Persche

Convenuto: Finanzamt Lüdenscheld

Questioni pregiudiziali

- 1) Se doni in natura da parte di un cittadino di uno Stato membro sotto forma di beni di uso quotidiano ad enti aventi sede in un altro Stato membro e che sono riconosciuti di pubblica utilità in base al diritto di uno Stato membro rientrino nell'ambito di applicazione della libera circolazione dei capitali (art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea).
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione n. 1:
- Tenuto conto dell'obbligo delle autorità fiscali di verificare le dichiarazioni dei soggetti passivi e del principio di proporzionalità (art. 5, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea), se sia in contrasto con la libera circolazione dei capitali (art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea) il fatto che, in base al diritto di uno Stato membro, doni ad enti di pubblica utilità godono di agevolazioni fiscali soltanto qualora questi ultimi sono domiciliati in detto Stato membro.
- 3) In caso di soluzione affermativa della questione n. 2:
- Se la direttiva 77/799/CEE legittimi un obbligo delle autorità fiscali di uno Stato membro, al fine di chiarire la fattispecie realizzatasi in un altro Stato membro, di avvalersi della collaborazione delle autorità amministrative dell'altro Stato membro, o se si possa opporre al soggetto passivo il fatto che lo stesso, in base al diritto processuale del suo Stato membro, in caso di attività relativa all'estero è soggetto all'obbligo di accertamento (onere oggettivo della prova).

Ricorso presentato il 13 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-326/07)

(2007/C 247/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Dichiarare che mediante l'inclusione di disposizioni quali quelle contenute nell'articolo 1.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, sulla definizione dei criteri per l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, modificato dall'articolo 4, comma 227 lettere a), b) e c) della legge finanziaria n. 350/2004, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli articoli 43 e 56 del Trattato CE;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che i criteri di cui all'art. 1.2 del decreto 10 giugno 2004 per l'esercizio dei poteri speciali, previsti dall'art. 4 comma 227 lettera a), b) e c) della legge n. 350/2004 non sono sufficientemente specifici o precisi per consentire all'investitore di un altro Stato membro di conoscere quando i poteri speciali di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4 comma 227 della legge n. 350/2004 saranno utilizzati.

I poteri speciali di cui alle lettere a), b) e c) sono l'opposizione all'assunzione da parte di investitori di partecipazioni rilevanti che rappresentano almeno il 5 % dei diritti di voto o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle Finanze, l'opposizione alla conclusione di patti e accordi tra azionisti che rappresentano il 5 % di diritti di voto o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze e il potere di veto all'adozione di delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, o di cambiamento dell'oggetto sociale, criteri applicabili a tutti i settori menzionati all'art. 4, comma 227, primo paragrafo, della legge (difesa, trasporti, telecomunicazioni, fonti di energia e altri pubblici servizi).